

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?

Abbiamo già dato!



Ora... basta!!!

www.vivicaselle.eu

NO alla DISCARICA

Caselle d'Erbe, 19.03.2010

A **Gianluigi Soardi**
Sindaco di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 Sommacampagna VR

A **Gualtiero Mazzi**
Sindaco di Sona
Piazza Roma, 1
37060 Sona - VR

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto: Osservazioni alla V.I.A. del Progetto di variante sostanziale alla Discarica Cà di Capri

PREMESSO che:

- in data 23 dicembre 2009 è stato depositato, presso il Comune di Sona, "Ufficio Ecologia", il progetto "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Cà di Capri nel Comune di Sona. Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto, approvato con D.G.R.V. n. 662/2006, finalizzata alla messa in sicurezza generale della discarica."
- nella stessa data, detto progetto, non è stato depositato, ne presso il Comune di Sommacampagna, ne presso il Comune di Verona che, ai sensi della legislazione in vigore, per essere posti "a valle" di detta discarica entro 5 km e/o confinanti, si configurano per essere definiti quali: "Comuni Interessati";
- la Sentenza 304 del 2.2.2010 del T.A.R. Veneto ha determinato che: nel corso del procedimento di VIA al "comune interessato" (secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere previsto dall'art. 17 della medesima legge regionale e il mancato coinvolgimento dell'ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l'illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.



La distanza della "Discarica Cà di Capri", dal confine del Comune di Sommacampagna - che si trova "a valle" - è di circa 1.460 metri

- per ai sensi della L.R. 10 del 26 marzo 1999, i tre Comuni potevano presentare delle Osservazioni alla Regione del Veneto ed al Comune di Sona, al fine della Valutazione di Impatto Ambientale Regionale (V.I.A.);

- quanto già determinato dalla recente Sentenza del T.A.R. Veneto n° 304/2010, non essendo stati coinvolti i due Comuni Interessati, tutto il procedimento V.I.A. di detta Variante Sostanziale alla Discarica Cà di Capri - è pertanto illegittimo - ma comunque, con la presente Osservazione alla VIA, il sottoscritto vuole esercitare il diritto di poter esprimere delle Osservazioni alla V.I.A. di detta Modifica Sostanziale della Discarica Cà di Capri;
- per effetto della citata sentenza, anche il “finto” recupero ambientale” della Ex Cava Siberie, ora commercialmente denominata “Discarica Sommacampagna” ad avviso dello scrivente è stata rilasciata con provvedimento **illegittimo** conseguente alle determinazioni della Commissione VIA Regionale (che si era svolta nello stessa seduta del progetto della Discarica di Caluri) per mancanza del “Comune Interessato” di Villafranca.
- in ogni caso il progetto per la modifica sostanziale della Discarica Cà di Capri, prevede e prevederebbe oltre alle obbligatorie opere di impermeabilizzazione e successiva sigillatura, anche il conferimento di altri 680.000 mc di rifiuti; tra car fluff ed altre tipologie, fino a costruire un rilievo alto 20 m dal piano campagna;
- oltre ai 680.000 mc di rifiuti previsti per la Discarica Caluri, si ricorda che una ulteriore quantità di rifiuti “depositati” e/o da “depositare” nel territorio dei due comuni, devono essere aggiunti anche i 724.000 mc di rifiuti industriali e speciali come questi sono previsti da conferire nella “Discarica” della ex Cava Siberie;
- la Rotamfer, in un territorio già fortemente compromesso dalla Discariche esistenti e da quelle nuove, inoltre, chiede la derogare dai limiti di legge, per l’ammissione del rifiuto in discarica, dei metalli pesanti ritenendo che i rifiuti da conferire non possano rispettare le tabelle previste.

CONSIDERATO che:

- la discarica di Ca’ di Capri da oltre due anni è stata chiusa dall’Autorità giudiziaria per presunte irregolarità nella gestione da parte della ditta Rotamfer nello smaltimento di rifiuti ritenuti non conformi, tossici e pericolosi;
- a seguito agli episodi di combustione dei rifiuti all’interno della discarica chiusa che hanno creato una situazione di rischio per la salute pubblica e l’ambiente, le Autorità hanno imposto alla ditta Rotamfer, che gestisce l’impianto, la presentazione di un piano di messa in sicurezza della discarica per affrontare e risolvere la situazione di rischio in cui versa la stessa;

VISTO che:

- la valutazione dell’impatto ambientale consiste nel giudizio complessivo di compatibilità delle opere e degli interventi oggetto della valutazione stessa con le modificazioni dell’ambiente, i processi di trasformazione di questo e l’uso delle risorse, che potrebbero derivare dalla loro realizzazione;
- la VIA costituisce una procedura tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di ammissibilità sugli effetti che una determinata azione avrà sull’ambiente globale inteso come l’insieme delle attività umane e delle risorse naturali;
- la VIA dovrebbe garantire il miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita attraverso: la valutazione preventiva degli effetti ambientali che potrebbe provocare un determinato intervento e la progettazione tempestiva di interventi di prevenzione per quanto riguarda gli effetti negativi.

RILEVATO che:

- la preoccupazione circa la eventualità di un rischio sanitario potenzialmente associabile alla discarica Ca’ di Capri, anche a seguito delle note e summenzionate vicende giudiziarie, è sempre più diffusa tra la popolazione di Lugagnano e conseguentemente avrebbe potuto essere diffusa anche tra la popolazione di Caselle, che vive “a valle” di detta Discarica, qualora e se questa popolazione fosse stata informata con il deposito dello S.I.A. a Sommacampagna e anche nel Comune di Verona, come “Comuni Interessati”;
- è sempre più opportuno effettuare studi indirizzati alla individuazione di un possibile rapporto causa - effetto tra sistemi di smaltimento dei rifiuti e sullo stato della salute delle popolazioni residenti in prossimità di siti di discarica e/o di “finti” Recupero Ambientali come impropriamente, ricordo, è stata denominata la “Discarica di Sommacampagna”;
- l’Unione europea, nella riunione del 15 luglio 2004, ha deciso di deferire “l’Italia alla Corte europea in relazione ad uno specifico sito, la discarica di Cà di Capri, nella provincia di Verona. Il permesso rilasciato a questa discarica le consente di accogliere esclusivamente rifiuti non pericolosi; tuttavia, l’operatore ha accettato anche il conferimento di rifiuti pericolosi, alcuni dei quali contengono PCBs (bifenili policlorurati), che sono sostanze tutt’altro che innocue, trattandosi di composti cancerogeni estremamente persistenti”;
- sempre l’Unione europea, nella riunione del 15 luglio 2004, nel deferire alla Corte Europea, segnala “la discarica di sostanze di questo genere in un sito costruito per accogliere soltanto rifiuti non pericolosi crea non solo seri pericoli per l’ambiente, ma viola la normativa comunitaria e, in particolare, la direttiva PCB/PCT, che intende appunto pervenire allo smaltimento controllato dei PCB in modo da assicurarne l’eliminazione”;

VISTO:

- la Direttiva n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e successive modificazioni “Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”;
- D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- Il d.lgs. 36/2003;
- Legge Regionale n.10/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.

SI CHIEDE

che il Sindaco del Comune di Sona e/o suo Delegato possa **ESPRIMERE PARERE CONTRARIO** in sede di Commissione Tecnica Regionale Ambiente al progetto “*Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con DGRV n. 662/2006 finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica Ca’ di Capri*”;

che il Sindaco del Comune di Sommacampagna e/o suo Delegato possa **ATTIVARSI AL FINE DI COMPIERE TUTTE QUELLE AZIONI ATTE A CHIEDERE IL RISPETTO DEI DETTAMI DELLA LEGGE IN VIGORE SULLA V.I.A.** in merito alla “*Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con DGRV n. 662/2006 finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica Ca’ di Capri*”

per i seguenti motivi:

1. MANCATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SANITARIO

Allo scopo di individuare i fattori di rischio eventualmente presenti, sulle aree circostanti al sito della discarica e nei comuni posti “a valle” della stessa, non sono state condotte analisi epidemiologiche di dati disaggregati a livello comunale di, tra le altre, mortalità (per malformazioni, condizioni morbose perinatali, leucemie e tumori dell’encefalo, per la classe di età 0-14 anni), malformazioni congenite, natimortalità, abortività spontanea, basso peso alla nascita, nascita pretermine, rapporto maschi/femmine (*sex ratio*). Dai risultati potrebbe emergere la necessità di ulteriori approfondimenti al fine di individuare con sufficiente attendibilità le eventuali relazioni di causa - effetto tra esposizione a rifiuti e rischi sanitari.

2. NON PRESENZA DEL PIANO MONITORAGGIO DI RISCHIO SANITARIO

Nella documentazione di progetto non è presente un piano di monitoraggio e di sorveglianza igienico-sanitaria, dell’attività di esercizio della discarica compresa la fase di post chiusura.

3. NON EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE

Non è stata effettuata un’analisi di rischio ambientale della discarica. La fase di gestione del rischio riguarda la soluzione delle problematiche identificate, in relazione al controllo dei rischi in sede di progettazione o di esercizio della discarica, attraverso la definizione di misure correttive che possono intervenire su uno o più elementi del modello concettuale. L’obiettivo di qualità al quale deve mirare la fase di gestione del rischio viene definito sulla base di un “rischio accettabile” valutato in relazione ai risultati dell’analisi condotta e delle condizioni specifiche locali. In tale ottica, la gestione del rischio dovrebbe proporre di:

- identificare le opzioni alternative disponibili per prevenire e controllare i rischi identificati;
- scegliere, tra quelle proposte, le azioni necessarie ad eliminare o ridurre il rischio entro limiti accettabili;
- definire in dettaglio ed eseguire le misure correttive, che potranno essere indicate in un piano di intervento appositamente elaborato;
- valutare i risultati ottenuti a seguito degli interventi effettuati.

L’analisi del rischio può quindi essere impiegata anche come strumento di programmazione della gestione del rischio associato alla discarica durante le diverse fasi dell’impianto:

- progettazione, modificando i parametri di progetto al fine di ridurre, se non eliminare, il rischio attendibile;
- gestione (operativa e post-operativa), programmando e pianificando determinando interventi di gestione per contenere il rischio individuato;
- monitoraggio e controllo, pianificando specifiche azioni correttive per il controllo delle emissioni e per la verifica del potenziale rischio stimato o atteso;
- ispezione e verifica da parte degli organi di controllo, per fornire un supporto decisionale per la valutazione delle prestazioni ambientali della discarica rispetto ai riferimenti legislativi e per l’identificazione dell’opportunità di un intervento;
- bonifica, per valutare e scegliere sulla base della priorità dei rischi identificati gli interventi opportuni di bonifica e/o di messa in sicurezza.

Tale valutazione è codificata dal manuale dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche”.

4. MANCATO COINVOLGIMENTO COMUNI LIMITROFI

Rimarcando che nella procedura di VIA, come “Comune Interessato” non è stato coinvolto il Comune di Sommacampagna e di Verona, i cui effetti diretti e indiretti potrebbero ricadere sul territorio dello stesso comune, ad esempio per gli effetti derivanti dalla presenza di una comune falda acquifera sottostante e limitrofa alla discarica.

5. MANCATA VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI

Mancata valutazione nella VIA degli effetti ambientali cumulativi.

Per un progetto vincolato a una valutazione dell'impatto ambientale, la direttiva VIA stabilisce che il tipo di valutazione degli effetti significativi che può avere un progetto intrapreso in conformità dovrebbe altresì includere gli impatti cumulativi, definiti come quelli che si originano dall'interazione tra due o più sorgenti di impatto ambientale come ad esempio quelli della vecchia discarica.

6. CORINE Landcover OBSOLETO

Nel quadro di riferimento ambientale è stata considerata la "Carta della copertura del suolo, realizzata nel Progetto Corine" con dati risalenti all'anno 2000.

Non sono stati considerati i dati della "Carta d'uso del suolo del Veneto", presentata il 30 settembre 2009 da parte della Regione del Veneto, redatta in base la fotointerpretazione a video delle ortofoto digitali a colori prodotte dalla Compagnia Generale Riprese aeree S.p.A relative al periodo 2006/2007.

Si rileva che la Regione del Veneto ha attuato un programma per la realizzazione della Banca Dati della Copertura del Suolo a elevata accuratezza geometrica e tematica per istituire una base di riferimento per le scelte di programmazione territoriale ed ambientale e per il controllo dell'uso del suolo. Questa banca dati, aggiornabile nel tempo proprio per comprendere le dinamiche di trasformazione del territorio, consente, tra i vari output possibili, di produrre la Carta di Copertura del Suolo, quale "fotografia" del territorio regionale a una data prefissata.

La Banca Dati della Copertura del Suolo articola la lettura del territorio regionale al V livello di dettaglio, per un totale di 174 classi di copertura del suolo, con una unità minima cartografata pari ad un quarto di ettaro. Tale banca dati costituisce un prodotto di grande precisione geometrica ed estremo dettaglio tematico per tutto il territorio regionale.

Si tratta di supporto informativo fondamentale per la pianificazione territoriale e il controllo dell'uso del suolo e, in modo particolare, per le applicazioni e gli studi che si basano su dati tematici ambientali di precisione come le Valutazioni d'Impatto Ambientale. Ne deriva pertanto che la valutazione degli impatti del "Quadro di riferimento ambientale", potrebbe contenere delle valutazioni non attendibili in quanto si basano su dati superati e di minor grado di dettaglio, perché risalenti all'anno 2000

7. PRESENZA AREA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI

La zona della cava - discarica di Ca' di Capri si trova in una porzione di estrema vulnerabilità in quanto interna alla fascia di ricarica degli acquiferi (art. 52 PAQE)

I sedimenti sotterranei ospitanti la falda sono costituiti da alluvioni prevalentemente ghiaiose - sabbiose, aventi in zona lo spessore di almeno una settantina di metri, ciò comporta che, almeno sino a questa profondità, l'acquifero è da considerarsi indifferenziato e pertanto estremamente vulnerabile; d'altronde, come noto, ampie porzioni paese di Lugagnano sono in piena zona di ricarica degli acquiferi.

8. VICINANZA POZZI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE

Va comunque evidenziato che i pozzi per approvvigionamento potabile umano più prossimi alla discarica sono quelli ubicati a circa 600 metri dalla stessa, come servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile di Lugagnano. A tali pozzi gli inquinanti potrebbero pervenire dopo alcuni mesi, rendendo ridotti al limite i tempi di approntamento di interventi di bonifica e messa in sicurezza.

9. PRESENZA DI ALTRE DISCARICHE NELLA MEDESIMA AREA

Nella provincia di Verona sono presenti altre discariche per rifiuti inerti che potrebbero accogliere i rifiuti inerti proposti nel progetto di ampliamento della discarica Ca' di Capri.

10. MESSA IN SICUREZZA COME EFFETTO DELL'AMPLIAMENTO DISCARICA

La messa in sicurezza (leggi definizione 152/2006) deve essere un elemento indipendente dalla richiesta di ulteriore ampliamento, senza introdurre una sanatoria de facto di possibili lavori eseguiti in difformità ai progetti approvati, con l'aggravante di un possibile smaltimento rifiuti pericolosi.

La richiesta presentata non appare essere una messa in sicurezza ma a tutti gli effetti un ampliamento dell'esistente poiché consente lo smaltimento di ben 298.000 mc di nuovi rifiuti.;

11. INACCETTABILITÀ DELLA DEROGA DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI

La richiesta di derogare dai limiti di legge, per l'ammissione del rifiuto in discarica, dei metalli pesanti ritenendo che i rifiuti da conferire non possano rispettare le tabelle previste, se approvata potrebbe equiparare Ca' di Capri ad una discarica per rifiuti pericolosi.

La discarica di sostanze di questo genere in un sito costruito per accogliere soltanto rifiuti non pericolosi creerebbe non solo seri pericoli per l'ambiente, ma violerebbe la normativa comunitaria.

12. MANCATA COERENZA DELL'IMPIANTO CON LE REALI ESIGENZE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI

Nel progetto di ampliamento della discarica non viene dimostrata la coerenza di quanto proposto con le reali esigenze di smaltimento dei rifiuti prodotti in regione e in provincia.

Inoltre si sottolinea il pericolo nella movimentazione di tali rifiuti, derivato dal loro trasporto su gomma, provenienti da svariati e più lontani paesi della Provincia e della Regione.

13. ESTREMA VICINANZA DEL SITO AD INSEDIAMENTO ABITATIVO DI ELEVATA DENSITÀ

Il sito destinato alla discarica si trova a una distanza dal centro abitato di Lugagnano, inferiore a un chilometro. Si osserva che questa distanza non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza degli abitanti dai rischi concernenti la salute, come dimostrato dai periodici episodi di odori e segnalazione di fumi riportati dai cittadini di Lugagnano che, come dimostrato, risultavano riconducibili all'attività di discarica Ca' di Capri.

14. TIPOLOGIA RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA

Nell'ambito dell'elenco dei tipi di rifiuti da inserire in discarica compare anche la previsione della categoria di codici CER cosiddetti a "specchio".

Detta categoria di rifiuti, peraltro prevista nella rilevante percentuale rispetto alla complessiva capacità della discarica, risulta essere di contenuto assolutamente vago ed indefinito e pertanto, impedisce strumentalmente la possibilità di effettuare controlli e verifiche, attuali e future, in ordine al tipo di rifiuti gestiti dalla discarica.

15. CARENZA DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Non sono previste sufficienti fasce di protezione boscate e/o qualunque ulteriore metodologia progettuale, al fine di ridurre gli impatti legati al rumore, alle polveri e agli odori.

16. MANCANZA PRESENTAZIONE DI ALTERNATIVE AL PROGETTO

Un corretto Studio di Impatto Ambientale non può prescindere da un'accurata descrizione, selezione, e valutazione comparata, delle "alternative", siano esse di tipo tecnologico, gestionale o localizzativo.

E' anzi possibile affermare che è proprio nella "generazione" e nel confronto delle alternative che risiede buona parte del valore aggiunto dallo Studio di Impatto Ambientale al progetto.

La generazione di alternative, non considerate nel SIA, rappresenta quindi una fase decisiva dello Studio di Impatto Ambientale e può essere generalmente articolata come segue:

- alternative strategiche: consistono nella individuazione di soluzioni diverse per realizzare lo stesso obiettivo;
- alternative di localizzazione: sono definibili in base alle indagini ambientali e allo stato dei luoghi, alla potenzialità d'uso dei suoli, ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili;
- alternative di processo o strutturali: consistono nell'esame di differenti tecnologie, processi e di materie prime da utilizzare;
- alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi: consistono nella ricerca di contropartite nonché in accorgimenti vari per limitare gli impatti negativi irreversibili;
- alternativa zero: consiste nel non realizzare il progetto.

17. MANCATO RIFERIMENTO AL MODELLO TERRITORIALE DI DATI AMBIENTALI

Non sono stati considerati nel quadro di riferimento Ambientale i dati ambientali del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente, redatto dal Comune di Sonza nell'ambito del percorso di Agenda 21.

18. POTENZIALE RISCHIO CONTAMINAZIONE SUOLI

La discarica Ca' di Capri ha potenzialmente un pesantissimo impatto sull'ambiente, e gli interventi di messa in sicurezza dovrebbero garantire degli standard ambientali accettabili. Ciò che si ritrova nelle polveri del fluff inoltre potrebbe essere indice di contaminazioni diffuse per via aerea destinate a ricadere sui suoli interni ed esterni alla discarica. Questi effetti devono essere valutati attraverso delle indagini sui suoli. Il cosiddetto fluff, in uscita dai mulini di frantumazione, secondo la recente indagine della magistratura, ha anch'esso potenziali caratteristiche di rifiuto pericoloso, in particolare per l'eccessiva presenza di PCB o idrocarburi.

Dai dati dell'ARPA Veneto risulta, infatti, che nello scarico dell'impianto di Castelnuovo, dove era in funzione un mulino di frantumazione del rottame, erano presenti PCB nell'ordine di 16 microg/l, mentre nel corpo idrico che lo riceve i sedimenti conterebbero PCB in una concentrazione fino a 18.000 microg/kg¹⁵ (Arpa-Usl di Verona, Valutazione dei rischi sanitari discarica Ca' di Capri, agosto 2001).

19. RECICLO E RIUSO DEL RIFIUTO

Non progetto non viene privilegiato la riduzione del rifiuto car-fluff ed il suo complessivo recupero come materia.

La collocazione in discarica di una parte così importante dei veicoli fuori uso è palesemente in contraddizione con la normativa comunitaria che "promuove il reimpiego, il riciclo e altre forme di recupero dei veicoli e delle loro parti."

Se la parte non metallica dei veicoli fuori uso venisse preventivamente separata alla fonte, prima di entrare nei mulini di frantumazione, con un'operazione di disassemblaggio contestuale a quella di bonifica avremo una maggiore possibilità di riciclo e recupero delle parti non ferrose, per l'omogeneità della composizione dei rottami adeguatamente differenziati, prevenendo il ricorso alla discarica.

20. PRESSIONI AMBIENTALI

Il fluff realmente originato dalla rottamazione dei veicoli fuori uso della provincia di Verona corrisponde a una bassa percentuale rispetto a quello trattato da Rotamfer. In sostanza il fluff da collocare nella discarica Ca' di Capri è per la gran parte rifiuto d'importazione che va a caricare su un territorio vicino all'abitato di Lugagnano già

eccessivamente stressato da un punto di vista ambientale per la presenza di infrastrutture di trasporto ad alto impatto ambientale (A22, tangenziale, SR 11, ferrovia MI-VE, progetti futuri TAV - SITAVE). Il fluff, che ne è una componente, non può essere considerato rifiuto prodotto in provincia, se derivato da rottame importato. Il progetto deve essere rivolto in sostanza a una drastica riduzione della "pressione ambientale" rispetto al centro abitato di Lugagnano e al vicino centro abitato di Caselle di Sommacampagna che è ubicato "a valle" della Discarica Cà di Capri, ad una distanza di soli 1,46 km.

CONCLUSIONI:

Oltre a quanto sopra evidenziato, oltre a ribadire il parere assolutamente negativo, evidenziando l'**illegittimità della procedura di VIA** per il mancato coinvolgimento - come **Comuni Interessati** - dei Comuni di Sommacampagna e di Verona, si demanda il Sindaco del Comune di Sona o suo delegato, rappresentate legittimato a esprimere un parere in Commissione Tecnica Regionale Ambiente e, altresì, contestualmente, si chiede al Sindaco di Sommacampagna di agire in qualsiasi sede: giuridica-amministrativa, affinché sia rispettata la procedura di VIA, chiedendo ai due Sindaci di formulare, in ogni caso ed in subordine, anche le seguenti proposte:

1. non approvare l'introduzione di nuovi rifiuti sostituendoli, per portare il catino a colmata e creare la baulatura finale, con materiale inerte;
2. non approvare le quote di progetto ma abbassarle notevolmente (pur garantendo le pendenze per l'eliminazione delle acque piovane) perché la messa in sicurezza è elemento imprescindibile a garantire la popolazione su qualsiasi considerazione inerenti altri aspetti, come ad esempio, all'ampliamento o alla compensazione dei margini di business della ditta;
3. privilegiare la riduzione del rifiuto ed il suo complessivo recupero come materia prescrivendo per le auto, il loro disassemblaggio ed il recupero spinto dei diversi materiali, ferrosi e metallici, ma anche plastici.

In attesa di un urgente riscontro, al fine di permettere al sottoscritto di poter, se necessario, chiedere una **verifica di infrazione V.I.A. alla Commissione Europea Ambiente** e/o di presentare una **segnalazione alla Procura della Repubblica** che accerti altre eventuali violazioni ... si porgono distinti saluti.

Un cittadino "*nativo*" di Caselle:

Beniamino Sandrini
